

anno la Giunta comunale formerà una lista degli eleggibili, che pubblicherà nell'albo pretorio.

« Scorsi i termini della pubblicazione, se non ci siano reclami, la lista suddetta sarà inviata al Procuratore generale ed al primo presidente della Corte d'appello.

« Pei reclami e la definitiva approvazione della lista, varranno, in quanto applicabili, le disposizioni della legge comunale e provinciale, per la formazione delle liste elettorali. »

L'onorevole Santini aveva proposto un emendamento a questo articolo.

Non essendo egli presente, pongo ai voti l'articolo 3 nei termini dei quali ho dato lettura.

(È approvato).

Ora, viene l'articolo aggiuntivo della Commissione così concepito:

« Quando dalla lista risulti che in un Comune non vi siano almeno 5 cittadini appartenenti ad una delle categorie stabilite dall'articolo terzo della presente legge, la scelta del primo presidente, sul parere del procuratore generale, potrà farsi anche tra i consiglieri comunali e fra gli ex-conciliatori che abbiano avuto una o più conferme nell'ufficio. »

L'onorevole Santini non essendo presente, s'intende che accetta questa formula.

Cambray-Digny. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Cambray-Digny. Non intendo proporre un emendamento a questo articolo aggiuntivo. Non potrei proporlo, senza la firma di dieci colleghi; e non avrei potuto proporlo ieri, per la buona ragione che, ieri, l'articolo aggiuntivo non era ancora nato. Ma mi permetto di fare alla Commissione una osservazione di cui la prego di volere tener conto.

A me pare che l'articolo aggiuntivo, così come è stato formulato, dia luogo a due inconvenienti. Il primo è stato già accennato da uno dei precedenti oratori, ed è questo. Quando in un Comune ci siano soltanto cinque individui appartenenti a qualcuna delle categorie contemplate nell'articolo precedente, e nessuno dei cinque accetti l'ufficio di conciliatore, che cosa avverrà?

Il primo presidente non potrà nominare un altro prendendolo fra i vecchi conciliatori o fra i consiglieri comunali, perchè non si

sentirà autorizzato ad una simile interpretazione, per quanto giustificata dalla necessità, come mi pare abbia detto l'onorevole sotto-segretario di Stato.

Io credo che, per rendere possibile questa interpretazione, sarebbe necessario di modificare la dizione dell'articolo.

Ci è poi un altro inconveniente. Il numero di cinque mi pare troppo ristretto. Cinque individui che entrino nelle categorie di cui all'articolo 3, si troveranno in quasi tutti i Comuni.

Ci sarà il maestro comunale, ci sarà il segretario comunale, il quale avrà una licenza d'istituto tecnico o qualche cosa di corrispondente; ci sarà il medico condotto; insomma cinque individui si troveranno. Ma è possibile che nessuno abbia le qualità necessarie per adempiere all'ufficio di conciliatore mentre nel Comune si potrebbe trovare qualche altra persona più idonea.

Per evitare questo inconveniente, sarebbe opportuno elevare il numero fino a dieci.

È un semplice suggerimento che mi permetto di dare e che raccomando alla Commissione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato.

Della Rocca, sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia. In quanto all'aumentare il numero non vi trovo molta difficoltà. In quanto poi alla facoltà del presidente, nel caso che nessuno dei dieci voglia accettare, di scegliere il conciliatore tra i consiglieri comunali o gli ex-conciliatori, mi pare che la cosa sia evidente e che non occorra nessuna aggiunta.

Tajani, relatore. La Commissione ritiene che sia impossibile interpretare l'articolo in modo diverso da quello indicato dall'onorevole sotto-segretario di Stato. Non ricusa per altro di elevare da cinque a dieci il numero dei componenti la lista.

Cambray Digny. Va bene; non insisto nella prima osservazione; perchè una lista di dieci renderà più difficile il caso.

Presidente. Allora l'articolo aggiuntivo, che precederebbe l'articolo 4 suonerebbe così:

« Quando dalla lista risulti che in un Comune non vi siano almeno dieci cittadini appartenenti ad una delle categorie stabilite dall'articolo terzo della presente legge, la scelta del primo presidente, sul parere del procuratore generale, potrà farsi anche tra i